ALLEGATO ALLA DELIBERA N 1782 DEL 27 NOVEMBRE 2020

Regolamento di modifica al Regolamento in materia di incentivi per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e in materia di incentivi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi di cui all'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, emanato con decreto del Presidente della Regione 28 settembre 2017, n. 221.

- Art. 1 Modifiche all'articolo 15 del DPReg 221/2017
- Art. 2 Disposizioni speciali per agevolare le imprese nella situazione di crisi causata emergenza epidemiologica da COVID-19
- Art. 3 Entrata in vigore

Art. 1 Modifiche all'articolo 15 del DPReg 221/2017

- 1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 221/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
 - <6. La domanda di incentivo è considerata valida se è redatta secondo il pertinente schema di domanda di cui al comma 5 e se:
 - a) è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed è presentata unitamente alla copia del documento d'identità del firmatario medesimo, oppure
 - b) è sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante del soggetto richiedente.>>;
 - b) al comma 11 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: <<c) le domande non firmate conformemente al comma 6;>>;
 - b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: <<e) le domande non trasmesse mediante PEC;>>.

Art. 2 Disposizioni speciali per agevolare le imprese nella situazione di crisi causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

- Le seguenti disposizioni si applicano esclusivamente alle domande già presentate e che risultino non ancora rendicontate al momento di entrata in vigore del presente regolamento:
 - a) è consentita la richiesta di proroga del termine di rendicontazione per un periodo massimo di dodici mesi, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso, in luogo dei 60 giorni ordinariamente

- previsti all'articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 221/2017;
- b) ai fini di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), del decreto Presidente della Regione 221/2017, non è causa di revoca la modifica delle modalità di esecuzione del progetto oggetto del provvedimento di concessione qualora tale modifica sia stata determinata dalla necessità di affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sostenendo le spese relative a partecipazione a fiere e mostre mediante utilizzo di piattaforma digitale, da considerarsi ammissibili anche se non contemplate in domanda.

Art. 3 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Delibera nº 1782

Estratto del processo verbale della seduta del **27 novembre 2020**

oggetto:

REGOLAMENTO DI MODIFICA AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCENTIVI PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI PLURIENNALI DI PROMOZIONE ALL'ESTERO DI CUI AL CAPO VIII DELLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1992, N. 2 E IN MATERIA DI INCENTIVI PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO DI SPECIFICI COMPARTI PRODUTTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2003, N. 18, EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 SETTEMBRE 2017, N. 221. APPROVAZIONE PRELIMINARE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente	
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente	
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente	
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente	
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente	
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente	
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente	
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente	
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente	
Stefano ZANNIER	Assessore	presente	
Barbara ZILLI	Assessore		assente

Daniela IURI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento) il quale prevede che siano concessi a favore delle PMI incentivi per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero;

Visto l'articolo 6, della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi) il quale prevede che siano concessi a favore dei consorzi e delle società consortili che non svolgono attività commerciale e non hanno fini di lucro incentivi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi;

Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), con particolare riferimento all'articolo 42, comma 1, lettere k) ed l), in cui si prevede che sono delegate alle Camere di commercio aventi sede in Friuli Venezia Giulia le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi di cui ai paragrafi precedenti;

Visto il Regolamento in materia di incentivi per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e in materia di incentivi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi di cui all'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, emanato con decreto del Presidente della Regione 28 settembre 2017, n. 221;

Atteso che risulta opportuno modificare il sopraccitato regolamento al fine di adeguarlo alle particolari esigenze delle imprese che hanno già presentato la domanda di contributo e che non hanno ancora presentato la rendicontazione e si trovano a fronteggiare la situazione di crisi provocata dalla emergenza generata dal COVID-19, nonché, in via generale, al fine di introdurre semplificazioni tese a rendere più agevole la presentazione delle domande;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera c), della legge regionale 2/1992, in relazione al regolamento di attuazione relativo agli incentivi alle PMI per programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al capo VIII della legge regionale medesima deve essere acquisito il parere della Commissione consiliare competente, prima dell'approvazione definitiva da parte della Giunta regionale;

Ritenuto pertanto di approvare in via preliminare il <<Regolamento di modifica al Regolamento in materia di incentivi per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e in materia di incentivi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi di cui all'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, emanato con decreto del Presidente della Regione 28 settembre 2017, n. 221>>, allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di disporre l'invio della presente deliberazione al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere da parte della competente commissione consiliare ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera c), della legge regionale 2/1992, limitatamente alla parte del regolamento di esecuzione riferita alla concessione di incentivi alle PMI per programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al capo VIII della legge regionale 2/1992 medesima;

Visto lo Statuto speciale della Regione;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera a);

Su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive e turismo,

la Giunta regionale all'unanimità

delibera

- 1. è approvato in via preliminare il <<Regolamento di modifica al Regolamento in materia di incentivi per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e in materia di incentivi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi di cui all'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, emanato con decreto del Presidente della Regione 28 settembre 2017, n. 221>>, nel testo allegato alla presente deliberazione della quale fa parte integrante;
- 2. è disposto l'invio della presente deliberazione al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere da parte della competente commissione consiliare ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera c), della legge regionale 2/1992, limitatamente alle parti riferite alla concessione di incentivi alle PMI per programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al capo VIII della legge regionale 2/1992 medesima.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE